

N.R.G. PU 55-1/2023

SENT. N. 110/2023

REP. N. 142/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Giuliana Filippello,
nel procedimento ex art. 67 ss. CCII introdotto da
~~_____~~
~~_____~~, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato avv. Anna Maria
Repice;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

vista il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 12/07/2023
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
vista la relazione dell'OCC del 14/10/2023, e successiva integrazione del 08/11/2023, dalle
quali emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel
termine assegnato, la creditrice Ing Bank s.p.a. ha fatto pervenire la propria precisazione
del credito;

rilevato invece che, oltre il termine concesso, ovvero in data 11/09/2023 (comunicazione
regolarmente effettuata in data 11/08/2023) sono pervenute le osservazioni del creditore
Regione Marche, attinenti la richiesta di pagamento integrale del credito previo
riconoscimento del privilegio, esaminate le quali l'OCC incaricato non ha ritenuto di
apportare le seguenti modifiche al piano;

In merito a dette osservazioni si ritiene che vadano respinte in ragione della loro tardività.
Ad ogni modo giova rilevare che le medesime non avrebbero comunque potuto trovare
accoglimento in quanto, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la
proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e
differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

Per quanto attiene nello specifico i crediti muniti di privilegio, ai sensi del comma IV dell'art.
67 CCII, gli stessi possono essere soddisfatti non integralmente allorché ne sia assicurato il



pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. Nel caso di specie, giusta attestazione dell'OCC, il pagamento del credito in parola nella misura del 30%, di cui peraltro è prevista la soddisfazione con precedenza rispetto ai creditori chirografari, non risulta inferiore rispetto a quanto realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione della quota del 50% dell'usufrutto sull'immobile risultante unico diritto reale del ricorrente.

Da tutto quanto sopra esposto, ferma la tardività delle osservazioni del creditore Regione Marche, che ne determinano l'inammissibilità, discende che la proposta e il piano meritano accoglimento.

*

Rilevato conclusivamente che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 49.365,89, il piano depositato dalla ricorrente, come emendato all'esito del giudizio di omologazione, è delineato come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura, pari ad € 5.020,98, oltre accessori di legge (avv. Anna Maria Repice € 1.672,30, oltre accessori di legge - avv. Manlio Giuseppe Possenti € 3.348,68, oltre accessori di legge), da effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2023;
2. pagamento stralciato dei creditori privilegiati (Comune di Senigallia per TARI € 590,10 - Regione Marche per bollo auto € 838,26 - Spese legali e di procedura per pignoramento Findomestic € 1.108,10) nella percentuale del 30%;
3. Pagamento stralciato dei creditori chirografari (Ifis Investing S.p.A. € 5.687,94 - Ing Bank s.p.a. € 3.109,04) nella percentuale del 30%;

i pagamenti i pagamenti dei creditori privilegiati e chirografari saranno effettuati mediante ratei mensili di complessivi euro 350,00 cadauno, da ripartire secondo lo schema di cui al piano (pagamento dei privilegiati a decorrere dal 31/12/2023 fino a settembre 2024 e dei chirografari a decorrere da ottobre 2024 fino al 30/04/2027), fino ad integrale soddisfazione della somma stralciata;

considerato che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere ad una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità, fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.T.M.




visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **GIOVANNI IANDOLO**,

con l'ausilio dell'O.C.C. avv. **ANNA MARIA REPICE**;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà anche sottoponendole al GD ove opportuno ai sensi dell'art. 71 comma 1 CCII, nonché relazioni con cadenza semestrale sullo stato dell'esecuzione;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

CONFERMA la sospensione del pignoramento da parte di IFIS NPL INVESTING S.P.A. (FINDOMESTIC) del quinto dello stipendio nei confronti di IANDOLO GIOVANNI poiché pregiudizievole alla compiuta esecuzione del piano prospettato dal ricorrente anche nell'ottica del rispetto della *par condicio creditorum*.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 14/11/2023

Il Giudice
dott.ssa *Giuliana Elia*


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ancona, 15/11/2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Simone Pisciotti